



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

21. La Santità di N. S. &c. Epistola Encyclica, quâ jussu Summi Pontificis
universis Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis cæterisque Italiæ, ac
Insularum adjacentium Ordinariis, necnon Superioribus ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1718.

1708.

EPISTOLA

VII.

Encyclica, quâ iussu Summi Pontificis uiverfis Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, cæterisque Italiæ, ac Insularum adjacentium Ordinariis, necnon Superioribus Generalibus Ordinum Regularium, quorum regimini Monialium Monasteria subfunt, districtè mandatur, ut Monialibus sibi Subditis inhibeat, ne occasione Officiorum, sivè antequam illa exercere incipient, sivè postquam illis perfunctæ fuerint, ullos sumptus proprio, & peculiari earum nomine faciant.

LA Santità di Nostro Signore, che con paterno amore, & Apostolico zelo invigila incessantemente à togliere gli abusi, e promuovere il bene spirituale di tutto il Christianesimo, non lascia di stender Pocchio della sollecita sua Pastorale attenzione alla buona direzione delle persone Religiose, e specialmente delle Sacre Vergini, che con ragione si chiamano *Illustrior portio Gregis Christi*, sperando da essa, non solo di conseguire, la loro santificazione, mà ancora di poter ottenere per mezzo delle orazioni di queste dilette Spose del Nostro Signor Gesù Cristo, quando veramente a tendano con tutto il loro spirito à quella religiosa perfezione, à cui si sono consacrate, specialissimi ajuti dal medesimo Signore nelle gravissime, e pur troppo note calamità, che di presente affliggono per ogni parte la Santa Chiesa; Che però, avendo inteso da varie parti, che uno de' principali impedimenti al profitto spirituale delle medesime Religiose ne' Monasterij dell'Italia, & Isole adjacenti proviene dalle spese, che sono costrette di fare le Monache particolari in occasione de' loro Offizij, derivando da ciò (oltre le vessazioni importune, che si danno all' Padri, Madri, e altri Parenti, quali tal volta non possono corrispondere) necessariamente la distrazione dall' Orazione, e culto di Dio, l' inosservanza delle Regole, l' attaccamento biasimevole alli beni terreni, e tal volta anco con pregiudizio del voto della santa povertà, le continue inquietudini, li stenti, e le occasioni di trattare con troppa libertà, e frequenza con i Secolari con danno scambievolmente delle anime, e inconvenienti anco più gravi, de quali giungono frequenti, e quotidiani ricorsi alle orecchie de' Superiori Ordinarij, delle Sagre Congregazione, e della stessa Santità Sua; E volendo la medesima, che onninamente si ponga un' efficace rimedio a' sudetti disordini, siccome hà comandato, che à quelli opportunamente si provveda rispetto alli Monasterij di quest' Alma Città di Roma con diverse ordinazioni contenute in un' Editto sopra di ciò pubblicato sotto il dì 4. Giugno prossimo passato, eosi per curare con egual rimedio l' istesso gravissimo male anco negli altri Monasterij d'Italia, e dell' Isole adjacenti, hà incaricato à me d'ingungere strettamente in suo nome a V. S., e nell' istessa maniera à tutti gli altri Ordinarij d'Italia, e dell' Isole sudette, come parimente alli Superiori Generali delle Religioni presidenti a' Monasterij de Monache, che, fatti ben ponderare dalle Religiose à lei sottoposte i sopradetti disordini, e le pessime conseguenze, che da essi provengono, e quanto all' incontro sia per conferire alla loro religiosa quiete, & à liberarle da infiniti fastidij, rimorsi, e scrupoli, Pallenarsi affatto dal pensare, e sollecitudine d'ogni privato interesse temporale; Ella seguendo l' esempio di quel, che si è fatto in Româ, incarichi sotto precetto formale di santa obediienza, con riservare à se la facultà

di assolverne, & in oltre sotto pena di privazione d' Officio, e della voce attiva, e passiva, e altre à suo arbitrio à tutte le Abbadesse, Superiori, Camerlenghe, Sagrestane, Rotare, & altre Monache Officiali di tutti li Monasterij, che non facciano, né permettano rispettivamente, che da altre si faccia spesa alcuna, ancorche ne fosse data loro commodità da' Parenti, ò da altre Persone, durante li loro Offizii, né meno quelli finiti, ò prima di esercitarli, né di dare cos' alcuna di qualsivoglia valore à titolo di celebrazione di feste, ò di donativo, né sotto qualunque altro titolo, che abbia causa, occasione, ò dipendenza dalli predetti Officii, non solo alle Superiori, Officiali, Monache, Novizie, e altre, che dimorano nel Monastero rispettivamente (quali pure non dovranno riceverla) mà ne anche alli loro Superiori benchè Regolari, Confessori, Deputati, Fattori, e altri Officiali del Monastero, anzi ne meno alla Chiesa, ò alla Sagrestia. mà qualsivoglia spesa da farsi nelli esercizi di detti Officii, ò per celebrare le loro festività, ò per occasione delle medesime, quale dovrà sempre essere conveniente, e moderata, si faccia colle rendite del Monastero senza contraere debito alcuno; Al qual' effetto dovrà V. S. efficacemente ingiungere tanto alle Superiori, & Officiali, quanto alli Deputati, Sindici, & Economi di ciaschedun Monastero di procurare, che le sudette spese, come sopra, moderate, si stabiliscino dentro breve termine con li modi, che stimeranno più proprij, e convenienti, da approvarsi da lei, secondo le rendite de' medesimi Monasterij. In ende in oltre espressamente la Santità Sua, che la disposizione di quanto si contiene nella presente lettera, sia universale, e comune à tutti li Monasterij di Monache, eziandio governati da Regolari, e da qualunque altro Superiore, benchè privilegiato, e privilegiatissimo, e degno di special menzione, ò in qualsivoglia altro modo esenti, ò anche immediatamente soggetti alla Santa Sede, come parimente alle Case d' Oblate, benchè non abbiano Clausura, né Voti solenni. Così dunque V. S. dovrà far' osservare con tutta diligenza, e attenzione; Et in caso, per che conseguire pienamente l' effetto, che si desidera, quale sommamente preme alla Santità Sua, Ella abbia bisogno in qualche cosa delli oracoli, e autorità della Santa Sede, non manchi di ricorrere alla medesima, con certa fiducia di venire assistita con tutto quell' ajuto, e protezione, che si giudicherà espediente per ottenere onninamente il compimento di cosa sì necessaria alla quiete, e beneficio spirituale delle Religiose, e tanto importante al servizio del Signor Iddio, da cui le prego ogni maggior felicità. Roma 28. Luglio 1708.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segr.

EPISTOLA

VIII.

Encyclica ad universos Italiæ, Insularumque adjacentium Ordinarios, nec non Monialium Superiorum Regulares conscripta, quâ disposita in alia precedenti Epistola declarantur.

PER provvedere alla Religiosa quiete delle Monache, e liberarle da rimorsi, e scrupoli, come da ogni sollecitudine di privato interesse temporale, ordinò già la Santità di Nostro Signore con Editto, ò sia Lettera Circolare in data delli 28. del passato mese di Luglio,